

Colline di Langa e del Barolo - Monforte d'Alba (Cuneo)

Deliberazione C.U. n. 2 in data 20.02.2014 "Statuto dell'Unione: approvazione modifiche".

(omissis)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

(omissis)

DELIBERA

1) di apportare allo Statuto dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" le modifiche illustrate in premessa;

2) di far constare che gli artt. 1, 2, 5, 6, 21 e 28 dello Statuto dell'Unione risultano conseguentemente così modificati:

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione dei Comuni di Barolo, Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Serralunga, Roddi, La Morra, Novello, Monforte d'Alba, Verduno, Dogliani, Monchiero, Sinio, Rodello, Montelupo Albese, Roddino, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dal 15.12.2001, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente statuto.

1. bis Con decorrenza 01.01.2008 è efficace il recesso del Comune di Dogliani dall'Unione.

1. ter Con decorrenza 1.01.2014 è efficace il recesso dall'Unione dei Comuni di La Morra, Serralunga d'Alba, Montelupo Albese e Rodello.

2. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2

Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

– informatizzazione degli uffici e delle attività degli enti associati volta, in particolare, all'ottimizzazione dello svolgimento delle funzioni statutarie dell'Unione per conto dei Comuni associati;

– edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. h) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "funzione di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica, trasporto e refezione, nonché l'edilizia scolastica");

– turismo, promozione e servizi turistici;

– attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. e) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "protezione civile");

- ambiente e aree protette di rilievo locale;
- gestione entrate tributarie e servizi fiscali;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. i) D.L. 78/2010 e s.m.i. comprendente tutte le attività svolte nell'ambito della funzione già denominata "polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa e ogni attività compresa nella L. n. 65/1986 e nelle leggi regionali");
- indirizzi di gestione, formazione e aggiornamento del personale dei Comuni;
- sportello unico per le attività produttive;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (funzione fondamentale ai sensi dell'art. 14 comma 27, lett. c) D.L. 78/2010 e s.m.i. già denominata "servizi catastali");
- coordinamento tecnici operanti presso i Comuni per progettazione lavori pubblici;

Per adempiere al disposto di cui all'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l'Unione svolge con la tempistica prevista dalle leggi nazionali ed, eventualmente, regionali in materia, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art. 14 comma 27, lett. a) D.L. 78/2010 e s.m.i.);
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14 comma 27, lett. b) D.L. 78/2010 e s.m.i.);
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (art. 14 comma 27, lett. d) D.L. 78/2010 e s.m.i.);
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14 comma 27, lett. f) D.L. 78/2010 e s.m.i. per la parte non attribuita con L.R. n. 7/2012 alle Conferenze d'Ambito).

L'attivazione di dette funzioni avverrà tramite provvedimenti attuativi di organizzazione adottati dalla Giunta dell'Unione previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci.

2. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto, da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
- d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 5

Sede dell'Unione

- 1. L'Unione ha sede nel Comune di Monforte d'Alba;*
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.*
- 3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.*

Art. 6

Stemma e gonfalone

- 1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione di Comuni "COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO" e con lo stemma scelto dal Consiglio dell'Unione.*
- 2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia che verrà scelta dal Consiglio dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.*
- 3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.*

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

- 1. La giunta è composta dal presidente dell'Unione e da 6 componenti.²*
- 2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dall'elezione. I componenti dovranno essere scelti tra i Sindaci o tra i membri del Consiglio o della Giunta dei Comuni partecipanti secondo i seguenti criteri:*
 - n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti*
 - n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.*
- 2.bis A decorrere dai rinnovi degli organi amministrativi conseguenti alle consultazioni elettorali del 2014, la giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da 4 componenti scelti tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati come segue:*
 - n. 2 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti*
 - n. 2 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.*
- 3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.*
- 4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.*
- 5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di amministratore di un Comune dell'Unione.*
- 6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni sono svolte dal vice presidente.*
- 7. Ai sensi dell'art. 64, comma 1° e 2° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Unione qualora la popolazione dell'Unione sia superiore ai 15.000 abitanti.*
- 8. Per gli Assessori che non intervengono per n. 3 sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il*

² il numero degli assessori non può eccedere i limiti prescritti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione

procedimento di revoca della nomina.

Art. 28

Il segretario

- 1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, tenuto conto anche dei titoli (di studio, professionali, derivanti da esperienze pregresse, ecc.) con contratto a tempo determinato.*
- 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.*
- 3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.*

(omissis)

**Il Segretario dell'Unione
Vuillermoz Susanna**